

Avv. Pompea Carella  
Patrocinante in Cassazione  
Via Tirreno 63 tel/fax 0971476542  
85100 Potenza

Spett.le USP DI FOGGIA  
Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la  
Puglia

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale per la  
Provincia di Foggia

All'Ufficio di Segreteria di conciliazione presso  
AT di Foggia

PEC: [drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it)  
[uspfg@postacert.istruzione.it](mailto:uspfg@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per il rigetto del reclamo per mancato riconoscimento della precedenza relativa alla domanda di MOBILITA' per per l'a.s. 2021/2022 della Prof.ssa Carella Livia

La presente in nome e per conto della Prof.ssa CARELLA LIVIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] 19[REDACTED] CF [REDACTED], residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] alla Via [REDACTED] 63, presso lo studio dell' Avv. Pompea CARELLA CF [REDACTED] del Foro di Potenza, alla quale ha conferito apposito mandato, in calce, che indica quale indirizzo elettronico per le successive comunicazioni inerenti il presente procedimento la PEC [carella.pompea@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:carella.pompea@cert.ordineavvocatipotenza.it), tel/fax 0971.476542

**PREMESSO CHE**

- la Prof.ssa Carella Livia, è docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A 45, titolare presso I.I.S.S. FAZZINI- GIULIANI di Vieste (Fg).
- per l'anno scolastico 2021/2022 ha presentato in data 10.4.2021 domanda di mobilità allegando autocertificazione per la propria disabilità, nonché convocazione della competente Commissione medica accertamento invalidità per il 4.5.2021.

Avv. Pompea Carella  
Patrocinante in Cassazione  
Via Tirreno 63 tel/fax 0971476542  
85100 Potenza

- a seguito di "notifica dei dati che verranno presi in considerazione per le operazioni di trasferimento" del 22.04.2021, proponeva tempestivo reclamo, nella medesima data;
- l'ufficio Scolastico Provinciale per la Puglia con pec del 10.5.2021 in riscontro al suddetto reclamo confermava la correttezza delle operazioni inerenti alla procedura di mobilità ritenendo di non poter "riconoscere alcun diritto di precedenza in quanto contestualmente alla domanda di mobilità non è stata prodotta da parte sua alcuna documentazione attestante lo stato di disabilità già accertato ai sensi della L. 104/92....risulta allegata ...soltanto una sua dichiarazione personale nella quale è specificata la sua patologia e la data prevista per la prima visita di accertamento per le sue condizioni ...fissata per il 4/5/2021 oltre alla relativa convocazione da parte dell'Inps. Si precisa .. che il successivo invio a questo Ufficio da parte sua avvenuto in data 6.5.2021 del verbale della commissione medica attestante il suo stato di disabilità non consente di riconoscerle il diritto alla relativa precedenza proprio perché il relativo accertamento risulta avvenuto in data successiva a quella prevista per l'inoltro alle domande nella quale il suo diritto non risultava ancora maturato"
- la Prof.ssa Carella Livia con pec del 10.5.2021 sottolineava che "l'accertamento indica la mia invalidità a decorrere dal 30 marzo 2021 antecedente alla data di visita ed alla domanda di invio della domanda di mobilità.. l'invalidità e la precedenza autocertificata esistono di fatto come viene confermato ufficialmente alla data di presentazione della domanda a prescindere dalla data di compilazione della certificazione da parte dell'ufficio competente..",
- l'ufficio Scolastico Provinciale per la Puglia con pec del 12.5.2021 in riscontro al suddetto reclamo confermava di non poter riconoscere la precedenza nella procedura di mobilità in quanto "contestualmente alla sua domanda non è stata prodotta...alcuna documentazione attestante il suo stato di disabilità già accertato.... A tal riguardo l'art. 4 comma 10 della O.M.M.I. n. 106 del 29 marzo 2021 prevede che tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento .....lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autentica rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le

**Avv. Pompea Carella**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Tirreno 63 tel/fax 0971476542**  
**85100 Potenza**

*ASL di cui all'art. 4 legge 5 febbraio 1992 n. 104. Si precisa che dal verbale accertante il suo stato di disabilità da lei inviato in data 6/5/2021...quindi solo successivamente alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di mobilità si evince che la visita per l'accertamento dello stato di disabilità è avvenuta in data 4.5.2021. Tale data è ampiamente successiva alla scadenza prevista per l'inoltro della domanda...il suo reclamo non può essere accolto..”*

Considerato che l'interpretazione e l'esito del reclamo non appaiono condivisibili, né conformi alla legge ed alla Costituzione,

l'esponente come sopra rappresentata e difesa

**chiede l'attivazione di un tentativo di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e dalla nota 1 dell'art.12 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2021/2022, **per il mancato riconoscimento della precedenza relativa alla domanda di MOBILITA' per l'a.s. 2021/2022 in quanto** tra i dati della domanda **non è stato preso in considerazione e valutato lo stato di disabilità grave ex l. 104/92 art. 3 comma 3** riconosciuto alla Prof.ssa Carella Livia e che pertanto dovrà essere riconosciuto e valutato ai fini della mobilità.

In particolare l'Ufficio Scolastico Provinciale della Puglia, erroneamente, non ha ritenuto valido il verbale di accertamento dello stato di disabilità ex art. 3 comma 3 ex L. 104/92 esibito dalla Prof.ssa Carella Livia in data 6.5.2021, ergo appena comunicato dall'Inps alla stessa, in quanto *“l'art. 4 comma 10 della O.M.M.I. n. 106 del 29 marzo 2021 prevede che tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento ....lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autentica rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL di cui all'art. 4 legge 5 febbraio 1992 n. 104”.*

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la Prof.ssa Carella subiva l'intervento chirurgico che ha determinato il riconoscimento di grave disabilità, in data 17.3.2021. In data 30.3.2021 (come si evince dalla lettera di accompagnamento del certificato di disabilità inviato dall'Inps), presentava domanda all'Inps per il riconoscimento dell'Invalidità e dell'handicap, quindi in data antecedente al termine ultimo per presentare la domanda di mobilità.

Avv. Pompea Carella  
Patrocinante in Cassazione  
Via Tirreno 63 tel/fax 09714476542  
85100 Potenza

Purtroppo non è il cittadino che decide la data di visita per l'accertamento dello stato di disabilità che va eseguita da apposita Commissione medica funzionante presso l'ASL, che nel caso de quo convocava la richiedente fissando per la visita per 4.5.2021.

Orbene la O.M.M.T. n. 106 del 29 marzo 2021 all'art. 4 comma 5 prevede "in merito alle certificazioni mediche si precisa che: a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione...rilasciata dalle commissioni mediche...qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg dalla presentazione della domanda, gli interessati ...documentano in via provvisoria la situazione di disabilità con certificazione rilasciata...da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'asl....."

A questo punto è necessario precisare che l'accertamento provvisorio: è possibile nel solo caso in cui la commissione medica competente dell'ASL di riferimento non si pronuncî entro 45 giorni dalla presentazione della domanda o nel caso di soggetti con patologie oncologiche, entro 15 gg dalla presentazione della domanda. Pertanto, essi possono procedere all'accertamento provvisorio della disabilità, secondo la sopra indicata modalità, qualora la commissione medica competente non si pronuncî entro 15 giorni (ciò ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, DL n. 4/2006, convertito con modificazioni in legge n. 80/2006).

Nel caso che ci occupa la Prof.ssa Carella non poteva chiedere la certificazione provvisoria non essendo scaduto alla data del 13.4.2021 (termine ultimo di presentazione della domanda di mobilità) né il termine di 15 gg. né quello di 45 dalla data della domanda presentata all'Inps, lo si ripete in data 30.3.2021 e peraltro era stata già fissata la data di convocazione per accertare lo stato di invalidità e di disabilità per il 4.5.2021. **Orbene considerato che quando non è diversamente indicato nel certificato l'agevolazione, decorre dalla data di presentazione della domanda all'Istituto previdenziale, ne consegue che alla data del 30.3.2021, Carella Livia era già **disabile ex art. 3 comma 3 della L.104/92.**** Peraltro non può essere diversamente, considerato che le patologie che hanno determinato il formale riconoscimento della disabilità di cui sopra erano già presenti alla data del 30.3.2021 giusto certificato medico allegato alla domanda presentata

Avv. Pompa Carella

Paroichante in Cassazione

Via Tirreno 63 tel/fax 0971476542

85100 Potenza

presso l'Inps e considerato che la Commissione ha visionato documentazione medica riferita a

data antecedente al 30.3.2021.

Certo non può negarsi il diritto alla valutazione della disabilità di cui risulta affetta l'esponente, per la domanda di mobilità, a causa dei tempi dell'iter amministrativo (convocazione ed accertamento dello stato di disabilità) che non dipendono dalla Carella, la quale si è attivata tempestivamente, ma ha dovuto attendere i tempi organizzativi dell'amministrazione anche in considerazione del Covid.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, riservandosi di produrre ulteriori documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate

- al sottoscritto Avv. Pompa Carella Via Tirreno 63 85100 Potenza tel/fax 0971476542 pec

carella.pompa@cert.ordineaavvocati Potenza

La sottoscritta GARELLA LIVIA nata [redacted] no (PZ) il [redacted] CF [redacted]

residente in [redacted] alla Via [redacted] delega a rappresentarla e difenderla nella presente

procedura di richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL, in ogni suo grado e fase, con

facoltà di farsi sostituire, di produrre domanda e quanto necessario, l'Avv. Pompa Carella CF

[redacted] con studio in Potenza alla Via Tirreno 63 eleggendo domicilio presso il

suo indirizzo pec carella.pompa@cert.ordineaavvocati Potenza

*Luogo e data*

Potenza 17.05.2021

(Carella Livia)

E' ACCEPIUTA

Avv. Pompa Carella

La presente copia informatica è copia conforme tratta dall'originale in mio possesso.

Potenza 17.5.2021

Avv. pompa Carella

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]